



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale	N° 32	del 20 Gennaio 2012
--	--------------	----------------------------

Oggetto:

Estinzione della comunità montana Valtiberina ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68. Successione nei beni e nei rapporti. Subentro nell'esercizio delle funzioni.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visti, in particolare, gli articoli 67 e seguenti della l.r. 68/2011, che disciplinano la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni, a seguito della costituzione dell'unione da parte della maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana e della comunicazione in ordine all'operatività dell'unione medesima, condizioni già previste dalla disciplina della trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni di cui alla l.r. 37/2008;

Visto, altresì, l'articolo 112, comma 3, della l.r. 68/2011, n. 68, che dispone che se alla data di entrata in vigore della medesima legge, essendo stato già avviato il procedimento di trasformazione della comunità montana in unione di comuni ai sensi della disciplina previgente, è stato nominato il commissario di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, il commissario resta in carica per la gestione dell'ente fino alla sua trasformazione ai sensi degli articoli 67 e seguenti della l.r. 68/2011;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 217 del 22 dicembre 2008, con il quale, in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, è stata costituita la comunità montana Valtiberina, comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, in continuità con la preesistente omonima comunità montana;

Considerato che con nota del 17 novembre 2011 (pervenuta all'ufficio competente in data 18 novembre 2011 e acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 292130/A.40.10 del 22 novembre 2011) i sindaci dei comuni di Anghiari (protocollo n. 8053/I-15), Badia Tedalda (protocollo n. 4224), Caprese Michelangelo (protocollo n. 3194), Monterchi (protocollo n. 5696), Sansepolcro (protocollo n. 18290), Sestino (protocollo n. 6587) hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 37/2008, la nomina del commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Valtiberina, ai fini della trasformazione della comunità montana in unione di comuni, e hanno trasmesso le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

Considerato che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 207 del 30 novembre 2011, sussistendo le condizioni per la trasformazione della comunità montana Valtiberina in unione di comuni, è stato nominato il commissario della comunità montana Valtiberina ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che con il suddetto decreto è stato disposto, a far data dal 1° dicembre 2011, la cessazione dalle rispettive cariche degli organi della comunità montana Valtiberina, l'esercizio da parte del commissario, con propri decreti, dei poteri ordinari degli organi di governo della comunità montana nonché la sostituzione da parte del medesimo, a tutti gli effetti, per l'esercizio delle funzioni e attività degli organi cessati;

Considerato che con il medesimo decreto è stato assegnato ai comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro, Sestino il termine di novanta giorni a decorrere dal 1° dicembre 2011 per provvedere all'effettiva costituzione dell'unione dei comuni ed è stato stabilito che il presidente dell'unione provveda a comunicare, nel medesimo termine, l'effettiva costituzione dell'unione di comuni e l'insediamento dei relativi organi;

Vista la nota n. 63 del 3 gennaio 2012 (acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 2207/A.80.50 del 4 gennaio 2012) con la quale il presidente dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ha comunicato la costituzione ufficiale dell'unione avvenuta in data 23 dicembre 2011 e l'operatività dell'unione a decorrere dalla stessa data, con l'indicazione degli adempimenti effettuati in relazione all'insediamento degli organi dell'unione;

Vista, altresì, la successiva nota n. 198 del 10 gennaio 2012 (acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 8238/A.80.50 del 12 gennaio 2012) con la quale il presidente dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ha trasmesso la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo sottoscritto dai sindaci dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro, Sestino in data 23 dicembre 2011;

Considerato che i comuni hanno provveduto all'effettiva costituzione e all'insediamento degli organi dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana nel termine già stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 207 del 30 novembre 2011 e comunque nel termine di cui all'articolo 67, comma 3, della l.r. 68/2011, che l'unione è costituita dalla maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, e che,

pertanto, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione della comunità montana Valtiberina, secondo quanto disposto dall'articolo 67 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, che dispone circa gli effetti dell'estinzione della comunità montana;

DECRETA

1. La comunità montana Valtiberina è estinta allo spirare del 31 gennaio 2012.
2. E' preso atto della costituzione dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana e dell'insediamento dei relativi organi.
3. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2012 si producono gli effetti di cui all'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68:
 - a) l'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'estinta comunità montana Valtiberina;
 - b) l'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, fino al definitivo riordino delle funzioni, subentra ad ogni effetto nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana Valtiberina allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, quantunque all'unione partecipino parte dei comuni della comunità montana estinta, compresi le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni;
 - c) il subentro dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima; in particolare, l'unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana Valtiberina ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53;
 - d) all'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana è trasferito il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana Valtiberina, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto autonomie locali. L'unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data. L'unione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione;
 - e) l'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana provvede all'approvazione del rendiconto della gestione della comunità montana Valtiberina relativo agli anni 2011 e 2012.
4. In particolare:
 - a) le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data del 31 gennaio 2012, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Valtiberina, derivanti da risorse proprie, statali o dell'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, per dette risorse è tenuta agli adempimenti e ai compiti già di competenza della comunità montana Valtiberina;
 - b) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Valtiberina sono posti a carico dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;
 - c) l'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana attua gli interventi programmati dalla comunità montana Valtiberina e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 68 del 2011.
6. Il presente atto è trasmesso:
 - al Commissario della comunità montana Valtiberina, sig. Marcello Minozzi;
 - al Presidente dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

- ai Sindaci dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino;
- al Presidente della provincia di Arezzo;
- al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di cui all'articolo 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

La Vicepresidente
Stella Targetti

Il Dirigente Responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta